



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 49/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione della Casa da Caccia in località Vallesinella all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti, con sede a Madonna di Campiglio, per le stagioni estive dal 2018 al 2021

Il giorno **29/03/2018** alle ore **19.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione della Casa da Caccia in località Vallesinella all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti, con sede a Madonna di Campiglio, per le stagioni estive dal 2018 al 2021.

La Comunità delle Regole è proprietaria della Casa da Caccia in località Vallesinella (edificio principale p.ed. 128, deposito p.ed. 187 ed area di pertinenza di circa 400 m² sulle p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II), realizzata nel 2013 ed attualmente non locata.

Nel corso del 2015 sono andate deserte alcune aste per la locazione dell'edificio mentre nel 2016 e 2017, mancando offerte per la sua locazione per periodi lunghi o per tutta la stagione estiva, l'edificio è stato locato a giovani regolieri che lavoravano per il Parco Naturale Adamello Brenta presso il parcheggio di Vallesinella per il solo mese di agosto.

Nelle scorse settimane sono state presentate due diverse richieste di locazione dell'edificio in questione, di seguito riepilogate.

Con nota del 2 marzo 2018 (prot. 569/2018) l'impresa Vallesinella sas, proprietaria e gestrice del rifugio escursionistico omonimo, ha chiesto la locazione della Casa da Caccia per la prossima stagione estiva, precisamente dall'1 maggio al 30 settembre 2018, al fine di utilizzarla per il proprio personale, offrendo quale canone di locazione per detto periodo 2.500,00 €.

Invece, con nota del 12 marzo 2018 (prot. 692/2018), a seguito di precedenti contatti con l'Amministrazione, l'agenzia immobiliare MyHome Dolomiti di Walter Valenti, con sede a Madonna di Campiglio, ha chiesto la locazione della Casa da Caccia per le prossime quattro stagioni estive (da giugno ad ottobre), ossia dal 2018 al 2021, al fine della successiva sublocazione, offrendo quale canone di locazione stagionale 2.100,00 €.

In considerazione del fatto che la proposta di Vallesinella sas prevede una locazione più corta si reputa più vantaggiosa la proposta di MyHome Dolomiti. Inoltre, si ritiene che la sublocazione a terzi dell'edificio da parte dell'agenzia immobiliare potrebbe comportare, nel giro di qualche anno, l'aumento della sua attrattività commerciale, con conseguente aumento del canone di locazione (sia con locazioni dirette che tramite un'agenzia immobiliare).

Al presente provvedimento è allegato lo schema del contratto di locazione, quale parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto tra le parti. L'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.

Rimarrà a carico della Comunità delle Regole la gestione degli impianti elettrico ed idraulico prima e dopo la stagione invernale (disattivazione e riattivazione).

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire all'agenzia conduttrice di pubblicizzare al più presto la disponibilità dell'edificio per la sublocazione;
- d'iniziare al più presto l'organizzazione della locazione;

- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005; all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, la Casa da Caccia in località Vallesinella (edificio principale p.ed. 128, deposito p.ed. 187 ed area di pertinenza di circa 400 m² sulle p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II) all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti, di Walter Valenti, con sede a Madonna di Campiglio, per le stagioni estive (da giugno ad ottobre) comprese tra il 2018 e il 2021, stabilendo il canone di locazione stagionale in 2.100,00 €, come da offerta citata in premessa (prot. 692/2018);
2. di specificare che il canone di locazione stagionale sopra stabilito, soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal 2019, dovrà essere pagato entro il 31 agosto di ogni anno;
3. di approvare lo schema di contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sua sottoscrizione, autorizzando le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non modifichino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore;
4. di impegnare 83,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2018, sul quale sussiste lo stanziamento necessario, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria delle attività necessarie per la sottoscrizione e registrazione del contratto di locazione e dell'accertamento dell'entrata derivante dalla locazione sul bilancio di previsione del 2018 e degli esercizi compresi nel periodo di locazione;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire all'agenzia conduttrice di pubblicizzare al più presto la disponibilità dell'edificio per la sublocazione;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ

<p>CONTRATTO DI LOCAZIONE STAGIONALE AD USO TURISTICO</p> <p>Il ___ aprile 2018, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: _____</p> <p>> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.iva 00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 49/2018 del 29 marzo 2018, che si richiama: _____</p> <p>> agenzia immobiliare MyHome Dolomiti, con sede a Pinzolo (TN), frazione Madonna di Campiglio, Via _____ n. ___ c.f. _____, legalmente rappresentata dal sig.ra Walter Valenti, nato a _____ il _____, di seguito indicata anche solo come "conduttore". _____</p> <p>Premesso:</p> <p>a) che la Comunità delle Regole è proprietaria della Casa da Caccia in località Vallesinella (edificio principale p.ed. 128, deposito p.ed. 187 ed area di pertinenza di circa 400 m² sulle p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II), realizzata nel 2013 ed attualmente non locata; _____</p> <p>b) che con nota del 12 marzo 2018 (prot. 692/2018), a seguito di precedenti contatti con l'Amministrazione, l'agenzia immobiliare MyHome Dolomiti ha chiesto la locazione della Casa da Caccia per le prossime quattro stagioni estive (da giugno ad ottobre), ossia dal 2018 al 2021, al fine della successiva sublocazione, offrendo quale canone di locazione stagionale 2.100,00 €; _____</p>	<p>c) che il Comitato Amministrativo della Comunità con deliberazione n. 49/2018 ha deciso di locare la Casa da Caccia all'agenzia MyHome Dolomiti. _____</p> <p>Tutto ciò premesso</p> <p>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,</p> <p>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p> <p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione all'agenzia immobiliare MyHome Dolomiti, che, come sopra rappresentata, accetta, la Casa da Caccia in località Vallesinella, costituita dall'edificio principale (p.ed. 128 C.C. Ragoli II), da un deposito (p.ed. 187 C.C. Ragoli II) e da un'area verde di pertinenza di circa 400 m² (situata sulle p.f. 34/1 e 35/1 C.C. Ragoli II), per le stagioni estive 2018, 2019, 2020 e 2021</p> <p>ossia precisamente: _____</p> <p>> dall'1 giugno al 31 ottobre 2018; _____</p> <p>> dall'1 giugno al 31 ottobre 2019; _____</p> <p>> dall'1 giugno al 31 ottobre 2020; _____</p> <p>> dall'1 giugno al 31 ottobre 2021. _____</p> <p>Al termine del periodo contrattuale, ossia al 31 ottobre 2021, il presente contratto cesserà di avere effetti anche senza necessità di disdetta, fatta salva la possibilità, a discrezione insindacabile della Comunità, di prorogarlo per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni vigenti all'atto della proroga o migliorative per la Comunità stessa. _____</p> <p>Il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,</p>
--	---

posta elettronica certificata o mezzo equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso.	
In caso di ritardata consegna della Casa da Caccia al 31 ottobre di ogni anno compreso nel periodo contrattuale, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione corrispondente al periodo di mancato rilascio, una penale di 100,00 € (cento virgola zerozero euro) per ciascun giorno di ritardo, restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno subito.	
In ogni caso, rimarrà salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo.	
L'immissione del conduttore nella detenzione della Casa da Caccia è effettuata in data odierna, con la consegna delle chiavi.	
L'edificio principale della Casa da Caccia è composto da un soggiorno con cucina, un disbrigo, un bagno, due stanze, per una superficie netta complessiva di ____ m ² , oltre a un soppalco utilizzabile quale deposito.	
Il deposito di pertinenza è costituito da _____.	
L'area verde di pertinenza, di circa 400 m ² , è in parte recintata con uno steccato in legno.	
Nella locazione sono compresi gli arredi elencati nell'allegato sub A al	

presente contratto quale parte integrante e sostanziale.	
Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nella Casa da Caccia sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.	
Al 31 ottobre di ogni anno compreso nel periodo contrattuale il conduttore dovrà riconsegnare la Casa da Caccia, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libera da persone e cose e pulita.	
Gli edifici che costituiscono la Casa da Caccia sono censiti al catasto fabbricati nel seguente modo:	
➤ edificio principale: C.C. 302, p.ed 128, foglio __, zona censuaria __, categoria __, classe __, consistenza __ vani, superficie __ m ² , rendita __ €, dati derivanti da ____ del ____ , in atti dal ____ , indirizzo ____ , piani ____;	
➤ deposito: C.C. 302, p.ed. 187, foglio __, zona censuaria __, categoria __, classe __, consistenza __ vani, superficie __ m ² , rendita __ €, dati derivanti da ____ del ____ , in atti dal ____ , indirizzo ____ , piani ____.	
Art. 2 – Canone	
Il canone di locazione stagionale è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 2.100,00 € (duemilacento virgola zerozero euro). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria della Comunità in un'unica rata entro il 31 agosto di ogni anno. A partire dal 2019 detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT (prendendo a riferimento il mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno	

precedente) e solo qualora detta variazione fosse positiva.	
Art. 3 – Spese di gestione	
Tutte le spese di gestione della Casa da Caccia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per il g.p.l. per il riscaldamento e l'acqua calda, per il gasolio del gruppo elettrogeno, per le pulizie, per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, etc.) saranno a totale carico del conduttore.	
Dette spese saranno sostenute direttamente dal conduttore medesimo fatta eccezione per quelle di seguito elencate che saranno rimborsate alla Comunità con le modalità ivi indicate:	
➤ raccolta e smaltimento dei rifiuti: rimborso alla Comunità a seguito di emissione delle relativa fattura da parte della Comunità delle Giudicarie, che gestisce il servizio.	
La Comunità, a proprie cura e spese, effettuerà l'attivazione degli impianti termoidraulico ed elettrico a servizio della Casa da Caccia prima dell'inizio della stagione estiva (ossia prima dell'1 giugno di ogni anno compreso nel periodo contrattuale) nonché la disattivazione dei medesimi impianti al termine della stagione estiva (ossia dopo il 31 ottobre)	
Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere pagata la rata, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	
In ogni caso, il mancato pagamento di un canone di locazione stagionale	

costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità.	
Art. 5 – Destinazione d'uso	
La Casa da Caccia è locata ad esclusivo uso turistico stagionale e il conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -	
Il conduttore potrà sublocare la Casa da Caccia per periodi compresi tra l'1 giugno e il 31 ottobre di ogni anno incluso nel periodo contrattuale ma non potrà cedere a terzi il presente contratto.	
La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità.	
Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	
Il conduttore si obbliga a custodire e conservare la Casa da Caccia avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.	
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti.	
Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno della Casa da Caccia o sulle sue pertinenze. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protrassero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ.	
Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno della Casa da Caccia se non al fine di pubblicizzare la sublocazione dell'edificio.	
Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	

<p>riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che saranno a carico del conduttore. -----</p>	
<p>Art. 7 – Responsabilità</p>	
<p>Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendi, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.) arrecati alla Casa da Caccia, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e dei subconduttori o, comunque, di tutte le persone autorizzate dal conduttore ad entrare nell'edificio. -----</p>	
<p>Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati a terzi, inclusa la Comunità, in ragione dell'utilizzo della Casa da Caccia. Il conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo. -----</p>	
<p>Art. 8 – Accesso alla Casa da Caccia</p>	
<p>La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere alla Casa da Caccia al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale nonché per effettuare lavori o controlli di propria competenza. -----</p>	
<p>Art. 9 – Garanzia</p>	
<p>A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, in data _____ aprile 2018 il conduttore ha effettuato sul conto di tesoreria della Comunità un deposito infruttifero di 2.100,00 € (duemilacento virgola zerozero euro). -----</p>	
<p>Detta garanzia sarà restituita al conduttore, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento</p>	

<p>di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore. -----</p>	
<p>La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati, per responsabilità del conduttore, alla Casa da Caccia nonché agli infissi e agli impianti ivi presenti come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per la riconsegna tardiva. -----</p>	
<p>In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere opportunamente reintegrata dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----</p>	
<p>Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali</p>	
<p>La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, in un'unica soluzione per l'intero periodo di locazione, e l'imposta di registrazione sarà suddivisa a metà tra le parti. L'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore. -----</p>	
<p>Pertanto, il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità, mediante bonifico bancario, le spese a proprio carico per la registrazione e l'imposta di bollo. -----</p>	
<p>Art. 11 – Attestato di prestazione energetica</p>	
<p>Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata, consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo alla p.ed. 128 (edificio principale), predisposto dal _____ in data _____.</p>	
<p>Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato in ordine alle prestazioni energetiche del detto edificio. -----</p>	


Le parti, come sopra costituite, evidenziano che il deposito della Casa da Caccia (p.ed. 187 C.C. Ragoli II) è escluso dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rendimento energetico degli edifici in quanto locali "in cui non è necessario garantire un comfort abitativo", ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (allegato A "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici").	
Art. 12 – Uso civico	
Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra la Casa da Caccia in località Valsesinella (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999).	
Art. 13 – Disposizioni finali	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento.	
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a soggetti terzi i propri dati personali esclusivamente per adempimenti connessi al rapporto di	

locazione.	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	MyHome Dolomiti
Il Presidente – sig. Luca Cerana	sig. Walter Valenti
Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 – Oggetto", "Art. 2 – Canone", "Art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 – Destinazione d'uso", "Art. 7 – Responsabilità", "Art. 9 – Deposito cauzionale" e "Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali".	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	MyHome Dolomiti
Il Presidente – sig. Luca Cerana	sig. Walter Valenti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella



Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 29/03/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 03/04/2018 al 13/04/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani